



## Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato

(R.D.L. 28 agosto 1930)

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT)

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 800.662.255 – Fax: 0141 911142

e-mail: info@ccam.it – Sito web: www.ccam.it

### FAQ

**OGGETTO:** PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI CLIENTI: COMPOSIZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, INVIO DIGITALE, FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA E PASSIVA E RELATIVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA"

RISPOSTE E CHIARIMENTI IN MERITO AL SERVIZIO IN OGGETTO

COMUNICAZIONE N. 1 \_ giovedì 21 ottobre 2021

DOMANDE	RISPOSTE
DITTA 1 - con riferimento all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento del "servizio di comunicazione ai clienti: composizione, stampa, imbustamento, postalizzazione, invio digitale, fatturazione elettronica, attiva e passiva e relativo servizio di conservazione sostitutiva" si chiede se i COSTI del recapito in sé delle bollette sono inclusi e/o esclusi dall'ambito della gara.	Il recapito in sé delle bollette è escluso dall'ambito della gara. Per inciso nel nostro territorio la consegna delle bollette non può che avvenire tramite Poste Italiane, anche se in astratto non posso escludere che il recapito possa essere effettuato da altri operatori. Il "prodotto postale" oggi adottato è la "posta massiva". Con Postalizzazione si voleva intendere tutta quella serie di attività che lo stampatore dovrà eseguire al fine di consegnare le bollette ad un centro di raccolta (o smistamento) di Poste Italiane secondo le modalità richieste dalla Posta Massiva. Aggiungo che oggi il costo delle spese postali è anticipato dallo stampatore e viene poi riconosciuto dal CCAM allo stampatore a seguito della ricezione mensile della fattura riportante il costo dei bolli anticipati.

COMUNICAZIONE N. 2 \_ lunedì 25 ottobre 2021

DOMANDE	RISPOSTE
DITTA 2 - Relativamente alla manifestazione di interesse indicata all'oggetto, con la presente si chiede conferma che sia possibile dichiarare il subappalto per l'affidamento del servizio di fatturazione elettronica, attiva e passiva, e per il servizio di conservazione sostitutiva.	Sì: il subappalto dei servizi è possibile, nel rispetto del limite del 30% dell'importo del contratto.



## COMUNICAZIONE N. 3 \_ lunedì 25 ottobre 2021

DOMANDE	RISPOSTE
<p>DITTA 3 - Spett.le Società, con riferimento all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento del "servizio di comunicazione ai clienti: composizione, stampa, imbustamento, postalizzazione, invio digitale, fatturazione elettronica, attiva e passiva e relativo servizio di conservazione sostitutiva" si chiede se in caso di partecipazione in qualità di consorzio stabile (art.45 comma 2 lett c D.Lgs 50/2016) che concorrerà alla gara per conto della propria consorziata esecutrice, l'allegato A (mod. manifestazione interesse) deve essere comunque presentato anche dalla consorziata, considerato che la stessa non dovrà essere invitata alla gara, in quanto l'eventuale invito dovrà pervenire esclusivamente al consorzio. La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione ai sensi dell'art 80 del Codice, relativa alla consorziata, verrà in tal caso prodotta in fase di gara.</p>	<p>l'allegato A (mod. manifestazione interesse) deve essere comunque presentato anche dalla consorziata.</p>

## COMUNICAZIONE N. 4 \_ martedì 26 ottobre 2021

DOMANDE	RISPOSTE
<p>DITTA 4 - La nostra azienda sta valutando la presentazione della manifestazione di interesse alla procedura di cui in allegato. Tra i requisiti richiesti per la partecipazione, sono richieste 3 certificazioni: ISO 9001 – ISO 27001 – ISO 14001. È previsto che in caso di partecipazione in RTI verticale, queste certificazioni siano possedute dalla società che dovrà eseguire attività prevalente. È possibile usufruire dell'avvalimento di una di queste certificazioni, da parte della società che dovrà eseguire attività secondaria? Le scrivo in quanto non è indicata nessuna specifica relativamente all'avvalimento. Pertanto conferma che la società che dovrà eseguire attività prevalente potrà ricorrere all'avvalimento di una di queste certificazioni usufruendo di quanto in possesso da parte della società che eseguirà attività secondaria?</p>	<p>Sì certo, glielo confermo.</p> <p><b>8 novembre 2021: ad integrazione e modifica della risposta al Vs quesito, dopo approfondita ricerca giurisprudenziale, dobbiamo precisare quanto segue:</b> <b>nel caso di specie, il possesso delle certificazioni di qualità è richiesto quale requisito speciale di qualificazione in capo a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e senza distinguere tra categorie di servizi.</b> <b>In tal caso la giurisprudenza (cfr. Cons. stato n. 6271/2021) ha affermato che ove il possesso della certificazione di qualità sia richiesto dalla lex specialis quale requisito speciale di qualificazione in capo a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e senza distinguere tra categorie di lavori, se il requisito viene fatto oggetto di avvalimento interno al raggruppamento, l'impresa ausiliaria se ne priva a favore dell'impresa ausiliata, con la conseguenza che il requisito richiesto dalla lex specialis viene a mancare</b></p>



	<p>per almeno una delle imprese raggruppate, essendo il certificato di qualità documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente dai due operatori economici.</p> <p>La sintesi è che il medesimo certificato di qualità non può essere “speso” contemporaneamente dalla mandataria e dalla mandante, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini della qualificazione.</p>
--	---

COMUNICAZIONE N. 5 \_ martedì 9 novembre 2021

DOMANDE	RISPOSTE
<p>DITTA 5 - Ci è stato comunicato che il termine per la manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento dell’appalto relativo a “Servizio di comunicazione ai clienti: composizione, stampa, imbustamento, postalizzazione, invio digitale, fatturazione elettronica attiva e passiva e relativo servizio di conservazione sostitutiva” è stato prorogato alle ore 16.00 del giorno 19.11.2021 in conseguenza di un errore materiale relativo alla pubblicazione delle FAQ. Posto che la nostra istanza di partecipazione Vi è stata inoltrata a mezzo PEC in data 26.10.2021 u.s., con la presente chiediamo di chiarirci se la stessa possa ritenersi ancora valida oppure se ne debba essere trasmessa una nuova.</p>	<p>Qualora dalla lettura delle FAQ non emergano a vs giudizio elementi che comportino modifiche/integrazioni all’istanza presentata la stessa è da ritenersi valida</p>

Moncalvo 16 novembre 2021